

FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER
I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (PREVINDAI)

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. In attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrochimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), è costituito il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, denominato PREVINDAI e in appresso chiamato « Fondo », in osservanza degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Durata

1. La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all'articolo 18 del presente Statuto.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.

Art. 4 - Iscritti

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1, per i quali non operino iniziative, Casse o Fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe.

2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 5 - Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6 - Assemblea

1. L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati « rappresentanti ») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo di cui all'articolo uno, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie del citato accordo e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAL.

2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza.

4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto.

6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del rendiconto annuale e della relazione generale, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- b) nomina dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori con indicazione, per quest'ultimo, del Presidente;

c) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma.

9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.

10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i nove decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole degli otto decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati.

11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.

12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.

13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente

del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

— modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione;

— procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i nove decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.

17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.

18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole degli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.

19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con l'accordo di cui al precedente articolo 1 ovvero con gli eventuali accordi modificativi o sostitutivi di quello.

20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

21. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

22. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

23. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 10 componenti. In attuazione del principio di pariteticità previsto dall'accordo di cui all'articolo uno, 5 sono eletti in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie del medesimo accordo e 5 sono eletti in rappresentanza della FNDAL.

2. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

3. In particolare il Consiglio:

— elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;

— ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;

— con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;

— definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione;

— predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;

— stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

— stabilisce le modalità di versamento dei contributi nonché della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

— stabilisce le modalità per la presentazione della domanda di prestazione;

— con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;

— determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;

-- stabilisce le modalità di designazione di beneficiari nell'ipotesi di decesso del dirigente iscritto;

-- decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

— con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;

--- sempre con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 11 e/o dei rendimenti finanziari di essi da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 12, primo trattino.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che, nel corso del mandato, cessa dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito per il periodo residuo su designazione della Organizzazione di appartenenza.

5. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

6. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

7. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno quindici giorni liberi prima della data di riunione.

8. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

10. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero --- in casi eccezionali --- ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

6. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Norma transitoria

Per la prima nomina dei Consiglieri di amministrazione possono direttamente provvedere, all'atto della costituzione del Fondo, le Organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 9 - Collegio dei Revisori

1. È costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea.

2. Di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 1 e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della FNDAL.

3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.

4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.

5. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.

6. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

7. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.

8. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Norma transitoria

Per la prima nomina del Collegio dei Revisori e per la prima indicazione del suo Presidente possono direttamente provvedere, all'atto della costituzione del Fondo, le Organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 10 - Regolamento

1. In attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, gli Organi del Fondo sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento.

2. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, in sede straordinaria, può deliberare la modificazione del Regolamento.

Art. 11 - Entrate - Patrimonio

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:

a) i contributi versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita dal punto 5) dell'Accordo di cui all'articolo 1 o in quella che in futuro fosse eventualmente rideterminata dalle Organizzazioni stipulanti il predetto Accordo sindacale;

b) gli importi trasferiti al Fondo relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, Casse o Fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto;

c) gli interessi di mora dei contributi di cui alla lettera a);

d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;

e) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

Art. 12 - Spese di gestione

1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede mediante:

— una quota parte dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 11 e/o dei rendimenti finanziari di essi;

— gli interessi di mora di cui alla lettera c) del predetto articolo 11, limitatamente alla eventuale quota eccedente gli importi indicati al successivo articolo 14.

— le entrate previste dalle lettere d) ed e) del medesimo articolo 11.

Art. 13 - Contributi

1. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 11 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dall'Accordo di cui al precedente articolo 1 ovvero dagli eventuali Accordi modificativi o sostitutivi di quello.

2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

3. I termini entro i quali devono essere versati i contributi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 14 - Ritardato versamento dei contributi

1. Le aziende che non versino i contributi entro i termini stabiliti dal Regolamento sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.

2. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due.

3. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità indicate dal precedente articolo 12.

Art. 15 - Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni di natura previdenziale di cui all'articolo 3 i dirigenti iscritti ovvero - in caso di decesso del dirigente in attività di servizio - i soggetti indicati dall'ultimo comma del successivo articolo 16, quando si verificano le condizioni ivi previste e/o dal Regolamento.

Art. 16 - Prestazioni

1. Alle prestazioni di natura previdenziale, in adempimento del suo scopo istituzionale, il Fondo provvede mediante un sistema di capitalizzazione dei contributi e degli importi rispettivamente indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 11, in quanto effettivamente versati, da realizzarsi tramite la stipulazione di polizza con imprese di assicurazione cui sono corrisposti premi idonei ad assicurare ai dirigenti iscritti prestazioni correlate ai predetti contributi ed importi.

2. Il diritto alle prestazioni previdenziali di cui al comma precedente è conseguito, previa domanda al Fondo, allorché si verificano per il dirigente iscritto le condizioni sia della cessazione del rapporto di lavoro sia del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge (per anzianità, per vecchiaia, per invalidità e per i casi di cosiddetto prepensionamento), per le quali risulti presentata la relativa richiesta.

3. Dette prestazioni, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono corrisposte in forma di rendita vitalizia in favore del dirigente dalle imprese di assicurazione in forza degli accordi di cui al primo comma. A richiesta dell'interessato, la rendita potrà essere convertita nel capitale corrispondente e/o resa reversibile secondo quanto stabilito nel Regolamento.

4. In caso di sopravvenuta invalidità permanente del dirigente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, le prestazioni previdenziali spettanti saranno liquidate, a domanda, in suo favore mediante il versamento dell'importo fino a quel momento maturato.

5. In caso di decesso del dirigente in attività di servizio le prestazioni previdenziali spettanti, costituite dall'importo sino a quel momento maturato, saranno liquidate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, ai soggetti da lui designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi a norma del Codice Civile, che inoltreranno al Fondo apposita domanda.

Art. 17 - Rendiconti annuali

1. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ciascun esercizio ed entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto e la relazione generale.

3. Il rendiconto e le relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali indicate nell'articolo 1.

Art. 18 - Liquidazione

1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:

- disdetta dell'Accordo di cui all'articolo 1 ai sensi del punto 12) dell'Accordo medesimo e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;

- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nel predetto punto 12) o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;

--- conforme Accordo tra le parti indicate all'articolo 1.

2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente articolo 1.